

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
SUI TERRITORI INTERESSATI DA "PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI" (PLT)**

TRA

L'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, con sede in Roma, via Palestro 81, nella sua qualità di Organismo di Coordinamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, di seguito AGEA OC, nella persona del Direttore Area Coordinamento Dr.ssa Silvia Lorenzini,

E

la **Regione\Provincia Autonoma** _____ rappresentata nel presente atto dal Dott. _____ domiciliato per la carica presso _____, con sede in _____ (CITTA'), Via _____ n. _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di _____ del medesimo Ente, di seguito Ente Locale,

CONVENUTO CHE

nell'ambito del testo della presente convenzione s'intendono per:

1. "GDPR": il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation);
2. "Circolare": la Circolare AGEA prot. 33785 dell'8 aprile 2019, integrata dalla Circolare AGEA prot. 74991 del 12 novembre 2020;

CONSIDERATO CHE

1. il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

2. l'AGEA, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è responsabile nei confronti della U.E. degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dai fondi comunitari FEAGA - Fondo europeo agricolo di garanzia, destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale;
3. Il Reg. UE n. 1307/2013 definisce, all'articolo 4, par. 1, lettera h), il "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente") come "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati Membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più (...)";
4. Il medesimo Reg. UE n. 1307/2013, all'art. 4, par. 1, lett. h) consente agli Stati Membri di includere in tale fattispecie "il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio" (nel seguito PLT, Pratiche Locali Tradizionali);
5. Il Reg. UE 639/2014 all'art. 7 stabilisce che l'ammissibilità delle superfici PLT è determinata dal carattere tradizionale del loro pascolamento e dal loro effettivo utilizzo tramite il pascolamento stesso;
6. Il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 all'articolo 2, comma 1, lettera d) stabilisce che AGEA Organismo di Coordinamento (di seguito AGEA OC) individua nel Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA), su indicazione da parte della Regione o Provincia Autonoma competente, gli estremi catastali delle superfici interessate da PLT di cui all'art. 7 del Reg. UE n. 639/2014;
7. La circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 descrive le modalità operative per la trasmissione da parte delle Regioni e Provincie Autonome dei dati per l'aggiornamento SIPA relativi al censimento e localizzazione geografica delle zone in cui vengono attuate le pratiche locali tradizionali legate al pascolo;
8. I servizi della Commissione Europea con prot. Ares(2018)1032743 del 23 febbraio 2018 forniscono indicazioni in base alle quali il censimento delle zone interessate dall'esercizio di

pratiche locali tradizionali ai sensi dell'articolo 7 del Reg. UE n. 639/2014 (PLT) può avvenire anche a valle della dichiarazione dell'agricoltore, che nella propria domanda unica identifica le PLT eventualmente non censite e indica il periodo di pascolamento;

9. L'articolo 2, comma 1, lettera e) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 che stabilisce che le superfici interessate da PLT di cui all'art. 7 del Reg. UE n. 639/2014 sono individuate da AGEA OC nel Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA), su indicazione da parte della Regione o Provincia Autonoma competente;
10. La Circolare introduce la costituzione di un layer grafico delle superfici PLT e modifica le precedenti modalità di trasmissione dei dati alfanumerici previste dalla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 sostituendoli con una individuazione in modalità grafica;
11. Il Regolamento UE n. 809/2014 agli artt. 30 e 31, prevede l'esecuzione di controlli oggettivi (5%) relativi alle domande PAC, eseguiti direttamente dall'Organismo Pagatore (di seguito OP) o delegati ad AGEA Organismo di Coordinamento (di seguito AGEA OC), che potrebbero riguardare anche le PLT;
12. La Circolare prevede la costituzione di un registro delle PLT riconosciute dalle Regioni e Province Autonome, con la realizzazione di un layer grafico delle PLT. La stessa circolare prevede anche che sulle PLT siano svolti ulteriori controlli a campione rispetto a quelli di ammissibilità, da eseguire sul 5% delle aree già censite e di conseguenza già ricomprese nel layer PLT e sul 3% di quelle di nuova costituzione; che la titolarità dello svolgimento dei controlli a campione per la verifica dell'effettiva condizione di PLT rimane in capo alla Regione o Provincia Autonoma di riferimento; che il campione sul quale effettuare queste verifiche è estratto da AGEA OC, che gestisce il layer PLT a livello nazionale e che tali controlli possono essere delegati dalla Regione o Provincia Autonoma competente ad AGEA OC, in analogia a quanto avviene per i controlli di ammissibilità da parte degli Organismi Pagatori.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La convenzione regola i rapporti tra Agea OC e l'Ente Locale per **l'esercizio delle funzioni di controllo sulle superfici PLT** rientranti nella propria competenza amministrativa e delegati ai sensi del paragrafo 5.3 della Circolare.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con la presente convenzione, l'Ente Locale, in attuazione di quanto previsto dalla Circolare, delega ad AGEA OC, che accetta, lo svolgimento delle seguenti attività di controllo:
 - a. Controlli Nuove superfici PLT: controlli a campione delle PLT di nuova definizione
 - b. Verifica del mantenimento dei requisiti delle superfici PLT individuate nelle annualità precedenti
2. I controlli di cui sopra avranno ad oggetto le PLT dichiarate nei piani colturali grafici delle **campagne 2019, 2020 e 2021**.
3. La delega è riferita solo all'esecuzione dei controlli sul campione estratto. Eventuali ulteriori controlli di seconda istanza sulle superfici PLT estratte a campione, non sono oggetto della presente delega.

Articolo 3

(Impegni delle parti)

1. **AGEA OC** si impegna:
 - a) a comunicare tempestivamente l'avvio dei controlli oggetto di delega;
 - b) a svolgere i controlli sopra indicati secondo le modalità riportate nell'Allegato II alla Circolare.
Tali controlli riguarderanno le superfici estratte a campione da AGEA ai sensi dell'art. 5.3 della Circolare stessa;
 - c) ad aggiornare il layer grafico delle PLT sulla base degli esiti dei controlli;

d) a pubblicare e condividere sull'applicazione GIS dato in dotazione agli Enti Locali l'esito dei suddetti controlli;

2. L'**Ente Locale** si impegna:

a) A predisporre l'atto ricognitivo previsto dalla circolare al par. 4.1.3., nei tempi in esso indicati ed a pubblicarlo nell'applicazione GIS tramite le funzioni messe a disposizione allo scopo.

b) a farsi carico di tutte le attività che seguono all'acquisizione a sistema dell'esito dei controlli delegati.

Articolo 4

(Corrispettivi)

1. Le parti convengono, fin da ora, che per l'attività svolta con riferimento all'oggetto della presente convenzione non sarà corrisposto alcun corrispettivo.

Articolo 5

(Durata)

1. La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La presente convenzione potrà essere rivista in relazione ad eventuali modifiche normative sopravvenute nel corso della sua vigenza o qualora se ne riscontri la necessità o l'opportunità, da manifestare in forma scritta tramite PEC.
3. Decorso il periodo di vigenza della presente convenzione, il successivo rinnovo potrà avvenire su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi formalmente tramite PEC e previa sottoscrizione della convenzione aggiornata.

Articolo 6

(informativa per il trattamento dei dati personali)

1. In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione della convenzione, le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la

riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso. Si rinvia alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).

2. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nella convenzione ed acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
3. Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art. 7

(Riservatezza)

1. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna a:
 - i. considerare come strettamente confidenziali tutte le informazioni acquisite nell'ambito del servizio oggetto della presente convenzione;
 - ii. non impiegare senza il preventivo consenso dell'altra Parte, dette informazioni e non comunicarle a terzi, fatta eccezione per i propri collaboratori e consulenti, i quali dovranno essere impegnati dall'assegnatario al medesimo vincolo di riservatezza.
2. Nell'ambito dell'attuazione della presente convenzione e dei conseguenti e correlati atti esecutivi, AGEA e la Regione/Province Autonome assumono la funzione di Titolari autonomi del trattamento.

Art. 8

(Impossibilità ad adempiere)

1. Agea si impegna a comunicare tempestivamente alla controparte l'impossibilità, anche temporanea, di adempiere agli obblighi stabiliti dalla convenzione, secondo le modalità e i termini da essa previsti, per causa di forza maggiore o per fatti ad essa non imputabili.

Art. 9

(Clasole di recesso e foro competente)

1. La grave inottemperanza agli impegni assunti nella presente convenzione costituisce causa di recesso dalla convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.
2. Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il TAR del Lazio.

Art. 10

(Composizione della convenzione)

1. La convenzione si compone di 10 (dieci) Articoli.

Letto, confermato e sottoscritto*.

per l'AGEA	per la Regione\PPAA
Il Direttore dell'Area Coordinamento Dr.ssa Silvia LORENZINI	Il <TITOLO PERSONA> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, come novellato dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 179/2012.